

N. 66/2008 R.G. notizie di reato  
N147/2009 R.G. DIB

N° 141-12. Reg. Sent.

Data del deposito  
21/10/2012  
: data not. imp.  
: data comunic. Proc. Gen.  
Data di irrevocabilità

N° \_\_\_\_\_ Reg. Esec.  
N° \_\_\_\_\_ Campione Penale

Redatta Scheda \_\_\_\_\_

**TRIBUNALE di SIENA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice d.ssa. Monica Gaggelli

nella pubblica udienza del 08 marzo 2012 ha pronunciato e pubblicato mediante  
lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

LEGGIERO DOMENICO nato il 15.10.1964 a Capua

Residente in Sesto Fiorentino, via Gramsci nr 550 elettivamente domiciliato in  
Roma via delle Medaglie d'oro n. 266 presso lo studio dell'Avv. to Angelo  
Fiore Tartaglia

Libero presente;

Difeso di fiducia da avv. ti A F Tartaglia del foro di Roma e L. Castaldi del foro  
di Civitavecchia, entrambi presenti.

**IMPUTATO**

Del Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. 595 2° cp e 13 L. 47/48 per come  
enunciato in allegato

In Siena il 30 e 31 maggio 2008

Avutasi la costituzione quale parte civile di Franco Nobile nato a Poggio Mirteto  
(RI) il 14.07.1931 elettivamente domiciliato in Siena via Della Sapienza nr 29  
presso lo studio dell'Avv. to P.E. Falaschi

## IMPUTATO

il delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv 595 2° e 3° co. c.p. e 13 L.47/48 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a mezzo di e-mail ed interviste pubblicate su vari siti internet, offendeva l'onore ed il decoro del prof. Franco NOBILE con espressioni non veritiere e denigratorie quali:

- e-mail dell'8/09/2007 inviata a diversi editori di siti internet: *"un certo prof. Nobile da Siena ... parlando a nome della Lega Tumori della Toscana accusò i militari italiani di essere degli alcoolizzati fumatori in quanto i tumori che contraevano dopo l'impiego dei Balcani erano certamente dovuti all'alcool e ad una specifica marca di sigarette, secondo Nobile era alla base di tutte le patologie. Il buon prof. Nobile intervenne anche presso l'allora Vicepresidente del Consiglio, On. Gianfranco Fini con l'intento di mettere a tacere le polemiche sull'uranio perché la sua eccellente ricerca per conto della Brigata Paracadutisti aveva scoperto il male del secolo. Ovviamente il Professore venne sconfessato sia dalla Lega Tumori ... sia da quella gran parte della popolazione italiana che ritiene i militari degni di stima e non ubriacconi e fumatori ... a distanza di qualche anno il Professore torna alla carica ... in qualità di libero docente ... dà il meglio di sé ma, questa volta, oltre a cambiare la giacca con cui si presenta prova a rivoluzionare ancora una volta il mondo scientifico indicando i vaccini come unica causa delle patologie tumorali dei nostri militari ... la somministrazione dei vaccini non è e non potrà mai essere protagonista solo per scagionare qualcuno da evidenti colpe, i vaccini hanno contribuito ma senza l'utilizzo dell'uranio impoverito e la mancata protezione dei nostri militari non ci sarebbe stata questa strage. Sono però certo della Sua buona fede e dello spirito libero della Sua docenza, e con il dovuto rispetto travio al mittente anche queste ennesime affermazioni lontane da ogni elementare concezione di scienza, conoscenza e coscienza medica. Sono certo che non demorderà, magari con qualche convenzione in più*

*la prossima volta potrà additare al nuovo colpevole ed una nuova causa certamente lontana da ogni legittimo sospetto che la recente storia di ha lasciato. Nel frattempo ... Le saremo tutti grati se non rubasse più tempo ad una Commissione che, con tante difficoltà, cerca di dare delle risposte serie, credibili, scientificamente dimostrabili senza preconcetti o preclusioni di sorta"*

- e-mail datata 23/11/2007 apparsa sul sito [www.francarama.it](http://www.francarama.it): *"... punto il dito deciso verso chi, "utilizzando" il dolore della Signora, tenta di gettare discreto e confusione sull'argomento. Senza essere retorico, faccio nomi e cognomi assumendomene tutte le responsabilità ... il prof. Franco Nobile e tutti i suoi amici ... e tanti altri pseudoscientisti che cercano gloria puntando sull'originalità dell'affermazione più che sulla forza scientifica ..."*
- intervista rilasciata a Giuseppe Arguto ed apparsa sul sito [www.amdi.it](http://www.amdi.it): *"Sono a conoscenza degli episodi e dei ragazzi malati. Si ricoverarono a Siena perché a Siena sono affidati alle cure di un ceto Prof. Nobile responsabile della Lega Tumori Toscana (e sconfessato dal presidente Nazionale) che ha stipulato una convenzione con la Difesa di alcuni milioni di euro con la quale si impegna a "curare" questi ragazzi. Il prof. Nobile è stato autore anche di un libro sulla sindrome dei Balcani e giunge a conclusione chiara ed inequivocabile: i militari italiani si sono ammalati perché fumano troppo (in particolare Marlboro) bevono tanto (spesso si ubriacano) e mangiano male ..."*  
Accertato in Siena in date come sopra indicate.

Con l'intervento del PM VPO delegato dott. C. Rotunno e dei difensori della P.C. e dell' imputato come sopra detti

**Le parti hanno così concluso:**

PM: condanna alla pena di mesi sei di reclusione;

Dif. P.C. come da conclusioni scritte;

Dif. Imp.: assoluzione per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non sussiste.



A handwritten signature, possibly "G.", written in black ink.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta emesso in data 14.1.2009 l'imputato Domenico Leggiero, in atti compiutamente identificato è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato specificato in epigrafe.

Alla prima udienza dibattimentale il giudice risultante assegnatario del fascicolo in applicazione del criterio tabellare, si asteneva dalla trattazione e autorizzata in tal senso dal Presidente del Tribunale veniva designato in sua sostituzione la scrivente.

Accertata la regolare costituzione delle parti processuali, ammesso a costituirsi quale parte civile la persona offesa del reato in oggetto prof. Franco Nobile, venivano espletate le formalità di apertura del dibattimento ed ammesse le prove come richieste dalle parti.

Nel corso della lunga istruttoria (determinante l'assunzione di molti testimoni e l'acquisizione di copiosa documentazione) venivano altresì respinte varie eccezioni sollevate dalla difesa dell'imputato in ordine alle quali si rimanda alle ordinanze rese immediatamente in udienza e trascritte a verbale.

Al termine sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe la scrivente e emetteva la presente sentenza dando lettura immediata del solo dispositivo e fissando in giorni 90, per la notevole entità e la complessità degli argomenti da trattare, il deposito della motivazione.

Il termine non veniva rispettato per il sovraccarico di ruolo e la concentrazione di scadenze inerenti ad altri incombenti pure essi complessi ed urgenti.

#### Inquadramento del fatto.

Il presente procedimento scaturisce dalla denuncia querela che il professor Franco Nobile - medico oncologo, con specializzazione anche in semiotica chirurgica, libero docente universitario presso l'università di Studi di Siena, dal 1970 ed anche attualmente presidente della sezione della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT) della provincia di Siena - in data 7 dicembre 2007 sporgeva, per diffamazione, nei confronti del Maresciallo Capo dottor Domenico Leggiero - ex pilota dell'esercito italiano in pensione, responsabile del Reparto difesa dell'Osservatorio Permanente e Centro Studi per il personale delle forze armate, forze di polizia e società civile - in seguito ad alcune lettere, interviste ed interventi in dibattiti apparsi e diffusi su blog e siti internet, nonché a mezzo di e-mail.

Il prof. Nobile riteneva questi scritti profondamente lesivi, sia per il loro contenuto non veritiero che per le espressioni di per sé molto offensive usate e, come ha sottolineato nella sua deposizione dibattimentale (cfr verb.le ud.za 09.04.2010) ciò che lo ha indotto a sporgere querela - oltre all'exasperazione derivante dal fatto che attacchi di analogo contenuto duravano oramai da svariati anni - è stato il sentirsi non semplicemente criticato e non condiviso per le sue opinioni, bensì denigrato anche nella dignità ed onore personale, dato che veniva accusato di aver assunto e divulgato tesi ed opinioni attinenti alla oramai più che decennale disputa nota a tutti coloro che a vario titolo se ne interessano, come Sindrome dei Balcani - espressione con la quale si intende fare riferimento alla complessa problematica, di rilevanza sia medico - scientifica che politica, degli effetti dell'Uranio impoverito, in particolare, sulla salute dei militari dei paesi della N.A.T.O, che, nel recente passato, sono stati impiegati in missioni belliche di pace nei territori di quelle regioni europee, non soltanto prive di ogni valenza scientifica, allettato dai finanziamenti milionari ricevuti da canali istituzionali (compartimento della Difesa o della Sanità Militare) adeguando le sue tesi alla posizione più gradita ai finanziatori, non mostrando nessuna sensibilità ed invece sfruttando per il proprio tornaconto personale il dolore dei reduci tornati ammalati e dei famigliari di quelli defunti. Tutto questo il prof. Nobile era accusato di aver compiuto mediante la divulgazione del proprio studi attraverso un libro, le iniziative promosse come presidente della sezione senese della LILT sul campo assistenziale in collaborazione con i vertici del 163° Reggimento della Brigata Folgore di stanza a Siena (presso la caserma Bandini, all'epoca denominata La Marmora) ed infine attraverso le sue audizioni presso la cd Commissione Uranio.



L'inquadramento della vicenda impone altresì di evidenziare che per indagare sulle cause delle gravi malattie neoplastiche ad un numero significativo di militari insorte o comunque diagnosticate al loro rientro dalle missioni nei Balcani nel nostro Stato (ma analoghe iniziative sono state intraprese nello stesso periodo anche in altri Paesi) dapprima (anni 1999-2001) era stata istituita una commissione ministeriale all'interno dello stesso dicastero della Difesa (cd Commissione Mandelli), quindi, negli anni successivi, era stato ritenuto più opportuno costituire una commissione d'inchiesta parlamentare (mono-camerale) presso il Senato della Repubblica. Trattasi della Commissione d'inchiesta "sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero ...", altrimenti detta Commissione Uranio che, istituita la prima volta nella XIV legislatura ed affidatane la presidenza al senatore Paolo Franco (siamo negli anni 2004-2005), è stata ricostituita anche nelle legislature successive (la II commissione presieduta dalla senatrice Brisca Menapace, la III istituita a fine 2010 nel 2010 presieduta dal senatore Costa). Dalla copiosa e documentazione versata in atti – regolamento interno, resoconti stenografici dei lavori delle varie sedute della suddetta commissione d'inchiesta parlamentare<sup>1</sup> – come pure dalle deposizioni testimoniali della senatrice Menapace e del senatore Amato (rispettivamente presidente e membro della II commissione), si è avuto modo di comprendere che l'oggetto dell'inchiesta di questo organismo, inizialmente concentrato sulla sola osservazione dei militari reduci dalle campagne nei balcani, a partire da 2007 con l'insediamento della II commissione, è stato ampliato e, preso atto in forza dei risultati cui erano giunti i lavori della I commissione, che non era possibile, allo stato attuale della scienza, affermare l'esistenza di un nesso causale positivo e diretto tra l'intossicazione da uranio impoverito (da ora in poi U.I.) e le gravissime e il più delle volte mortali malattie neoplastiche, quali in particolare leucemie e linfomi di Hodgkin e di non Hodgkin, è stata conferita rilevanza in modo più esteso in primis agli effetti del cd inquinamento bellico nel suo insieme, vale a dire agli effetti nocivi della dispersione nell'ambiente delle cc dd nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dai bombardamenti, dagli incendi e le violente esplosioni di obiettivi militari, quali carri armati, aerei, edifici e quanto negli stessi contenuti,<sup>2</sup> ed infine, nello stesso ambito di ricerche, è stato dato progressivamente sempre più spazio anche alla individuazione di ulteriori agenti nocivi ai quali i militari sono esposti nel loro particolare ambiente di lavoro e che, quali cause o concause secondarie, concorrono ad incrementare il rischio per i militari stessi di incorrere in gravi malattie, neoplastiche e non, che trovano il comune denominatore nel pesante indebolimento del sistema delle difese auto-immunitarie dell'organismo. Come ha illustrato nel corso della sua deposizione testimoniale il sen. Amato (relatore della proposta di legge con cui è stata istituita la III Commissione Uranio, di cui è stato anche designato commissario, peraltro lo stesso era stato commissario anche della II) l'osservazione è stata estesa agli effetti nocivi dell'esposizione al radon ed all'amianto, nonché a quelli di vaccinazioni errate o eccessive. Ed in particolare "l'indagine sui vaccini somministrati ai militari, la loro natura e la metodologia con la quale vengono essi iniettati" – ha precisato il senatore Amato è stata inserita espressamente tra le finalità dell'attività di ricerca in senso alla III cd Commissione Uranio (ma il termine come si vede oramai è alquanto riduttivo).

Orbene è all'interno della più volte menzionata Commissione Uranio che il prof. Nobile ed il dottor Leggiero hanno avuto l'occasione di conoscersi e di confrontarsi: sia nella prima che nella seconda commissione, il dottor Leggiero facendo parte del novero dei consulenti/collaboratori fissi,

<sup>1</sup> Cfr doc. ti da 5 a 8 della produzione della P.C.)

<sup>2</sup> – di cui invero tiene conto anche L. 24 dic. 2007 nr. 244 (art. 2 commi 78 e 79) ed il successivo regolamento di attuazione D.P.R. 3 marzo 2009 nr 37) seppure impropriamente si affermi che in virtù di questa normativa sia stato conferito riconoscimento al solo U.I. quale causa unica e diretta, avvalorata oramai da evidenza scientifica – che invece tuttora non c'è – delle malattie neoplastiche contratte dai reduci della guerra nei Balcani. Come ha invero spiegato molto bene la sen. Menapace in sede di testimonianza questa legge ha ratificato un altro principio che vale peraltro per ogni malattia professionale ossia che poiché detta causalità, allo stato attuale della scienza, pur non essendo dato affermarla non è nemmeno possibile escluderla, ciò è stato ritenuto dal legislatore sufficiente a riconoscere ai reduci dalle missioni nei Balcani che si erano ammalati l'invalidità o la morte per causa di servizio ed il conseguente diritto ad essere indennizzati a carico dello Stato.

*Sono però certo della Sua buona fede e dello spirito libero della Sua Docenza e con il dovuto rispetto travio al mittente anche queste ennesime affermazioni lontane da ogni elementare concezione di scienza, conoscenza e coscienza medica.*

*Sono certo che non demorderà, magari con qualche convenzione in più la volta prossima potrà additare un nuovo colpevole ed una nuova causa certamente lontana da ogni legittimo sospetto che la recente storia ci ha lasciato.*

*Nel frattempo egregio professor Nobile le saremo grati se non rubasse più tempo ad una commissione che, con tante difficoltà, cerca di dare delle risposte serie, credibili, scientificamente dimostrabili, senza preconcetti o preclusioni di sorta.*

Roma 8 settembre 07

Il Resp. del Comparto Difesa

Domenico Leggiero." (cfr. doc. 13 della Prod. P:C)

Quando il prof. Nobile veniva messo al corrente di questa lunga esternazione, in realtà era già stato informato e provvisto anche della copia di un'altra mail, proveniente questa volta direttamente dalla casella di posta elettronica personale dell'odierno imputato – per come dallo stesso mai disconosciuto, salvo precisare che ne erano e ne sono tuttora occasionali fruitori anche moglie e figli - indirizzata a tutti i consulenti della Commissione Uranio, nonché per conoscenza alla Commissione Uranio del Senato in data 27 agosto 2007, di analogo contenuto e dai toni non meno sferzanti del memoriale sopra trascritto:

*“ non ho parole per commentare lo squallore di un uomo che frustrato dalla vita si adopera a diffondere le lobbies che meglio lo pagano. Prima da responsabile della Lega Tumori della Toscana accusava alcol e sigarette, allontanato dalla Lega Tumori, ora si presenta come “libero” docente si presentò a Fini (facendosi passare di AN) chiedendo invano il mio silenzio, si fa passare da forzista, ma le sue origini sono ben ancorate a sinistra, da cui prende gran parte delle sue sponsorizzazioni di scritti, MPS e Ministero Difesa sono i migliori pagatori per Nobile, che tra convenzioni e “libri studio sul caso Uranio” ha incassato oltre 2 milioni di euro. Non oso parlare di altro perché il povero vecchietto ha profeti tra noi e i commissari. Chiudo con una speranza. Ha parlato come ricercatore della lega Tumori ed è stato zittito, parla come libero docente e dice comprovate sciocchezze, anche se ben confezionate, spero che prima o poi venga a parlarci dell'unica cosa di cui sa per certo essere esperto: la caccia al cinghiale... (doc. 16 produzione Parte Civile )”*

Tutto ciò rassegnato, questo è poi un passaggio di un'intervista sottoscritta quale intervistatore da tale Giuseppe Arguto – trattasi di un maresciallo dell'esercito che lo stesso imputato ha ammesso di essere tra le sue conoscenze, seppure prendendo le distanze non tanto dall'intervista in sé (ed ancora di meno dai suoi contenuti che anche in sede di interrogatorio ed esame dibattimentale ha affermato corrispondere al suo pensiero) quanto dalla sua diffusione sul sito – apparsa, sotto il titolo “Uranio Impoverito intervista a D. Leggiero, sul portale News dell'Associazione per i Militari Democratici il 07.09.2007. Il contenuto ed i toni sono praticamente gli stessi delle esternazioni già riportate testualmente “ ... sono a conoscenza degli episodi dei ragazzi malati. Si ricoverarono a Siena perché a Siena sono affidati alle cure di un certo prof. Nobile responsabile della Lega Tumori Toscana (e sconfessato dal Presidente Nazionale) che ha stipulato una convenzione con la Difesa di alcuni milioni di euro con la quale si impegna a curare questi ragazzi. Il prof. Nobile è stato anche autore di un libro sulla sindrome dei Balcani e giunge a conclusione chiara ed inequivocabile: i militari italiani si sono ammalati perché fumano troppo (in particolare Marlboro) bevono tanto, spesso si ubriacano e mangiano male...” (doc. 15 prod. PC)

Mette conto precisare che sempre dalla lettura di questa intervista on line apparsa sul News dell'Associazione per i Militari Democratici il 07.09.2007 si apprende che nelle settimane precedenti anche il maresciallo Leggiero, non diversamente dal prof. Nobile, aveva dato alle stampe

un libro sull'argomento, dal titolo "Storia di un' Italia Impoverita", presentandolo al pubblico anche televisivo all'interno di un noto programma di intrattenimento ed informazione di Canale 5 e l'intervista on line di cui trattasi, a quanto precisa l'autore della pubblicazione ossia il predetto Arguto, era nato proprio da un suo incontro con l'odierno imputato stimolato proprio dalla lettura del questo libro del quale questa intervista telematica assume anche il significato di una recensione.

Se tutte queste esternazioni via etere – indicanti nomi e cognomi dell'estensore, dei destinatari e della persona oggetto di cotali commenti, ovvero dell'odierna parte civile, nonché contenente specifici e numerosi riferimenti alle attività del prof. Nobile così pesantemente messe sotto accusa, quali in particolare le audizioni dinanzi alla Commissione Uranio al Senato – nelle date, risultanti dalla documentazione versata in atti, del 22 settembre 2005 e 27 luglio 2007 – nonché la pubblicazione nel 2001 di un libro dal titolo "La prevenzione oncologica nei reduci dai Balcani – Comunicazione al Convegno <La Valutazione dei rischi da Uranio Impoverito> del 29 settembre 2001, nel marzo del 2007 ripubblicato in inglese, avvenivano tra fine agosto ed inizi settembre del 2007, a fine novembre se ne avevano di nuove e non certo di meno gravi.

Invero il 23 novembre, sul blog della senatrice Franca Rame (membro pure lei della II Commissione Uranio), Domenico Leggiero – coinvolto nel dibattito da altri navigatori del sito – interveniva ad una discussione sui danni provocati dai vaccini.

Prendendo la parola sullo specifico caso della morte di un militare, Francesco Finessi (la cui madre era recente apparsa in TV) morto per un linfoma di Hodking non ricollegabile all'esposizione ai potenziali effetti tossici dell'U.I. in quanto mai il suddetto giovane era stato impiegato in operazioni militari che potevano averlo esposto al contatto con questo minerale, Domenico Leggiero (che negli interrogatori ha riconosciuto anche questo collegamento al sito di Franca Rame, salvo asserire, in sede di esame dibattimentale che, nei suoi intendimenti doveva rimanere una comunicazione o conversazione riservata tra lui ed la sen. Rame), l'imputato, invero come risulta chiaramente dalla lettura complessiva di tutti gli interventi nel medesimo dibattito on line, rivolgendosi in particolare a chi lo criticava per non aver trattato questo specifico come Osservatorio Militare (che annovera tra i suoi scopi statuari l'assistenza legale ai militari colpiti da infermità o morte per cause di servizio) dichiarava che ciò era avvenuto in quanto, dopo aver verificato la documentazione ed in particolare l'esame nanodiagnostico del giovane, l'osservatorio aveva ritenuto che non ci fossero elementi per intentare una causa nei confronti del ministero della Difesa in quanto le analisi dei reperti biologici avevano sì rivelato la presenza di piombo, ma di forma, composizione e natura totalmente diversa dai metalli pesanti rinvenuti nei corpi dei militari esposti ad Uranio.

Quindi, passando a fare nomi e cognomi ed in particolare passando anche in tal caso a scrivere del prof. Nobile, così testualmente si esprime "...non potrei mai biasimare la Signora per quel che le è successo, ma punto il dito deciso verso chi "utilizzando" il dolore della signora tenta di gettare discredito e confusione sull'argomento.

**Senza essere retorico faccio nomi e cognomi assumendone tutte le responsabilità: l'ex senatore [...] il prof. Nobile e tutti i suoi amici tra i quali il sen. [...] non so come si chiama il suo partito, ora attualmente in commissione inchiesta e tanti altri pseudo scienziati che cercano gloria puntando sull'originalità dell'affermazione più che sulla forza scientifica."** (doc. 14 prod. P.C)

#### Diritto

La rilevanza penale, quale diffamazione, di cotali e cotante esternazioni, attraverso le quali oltretutto alla odierna parte civile vengono ad essere attribuiti comportamenti disonorevoli ben specificati, ritiene questo giudice, in forza delle risultanze probatorie complessivamente acquisite, che sia stata pienamente dimostrata e, tenuto conto del parametro di giudizio di cui all'art. 533/1° c.p.p., alcun ragionevole dubbio al termine dell'istruttoria dibattimentale è consentito sollevare in ordine alla colpevolezza dell'imputato per i reati per cui è giudizio, così come contestati.

Commette diffamazione, giusto il disposto di cui all'art. 595 c.p.p. colui che pronunzia o scrive frasi offensive della reputazione nonché della stima diffusa nell'ambiente sociale, unitamente



all'opinione che gli altri hanno dell' onore e decoro di un determinato soggetto (elemento oggettivo del reato de quo) con la consapevolezza e la volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone (elemento soggettivo). Affinché ciò accada – secondo oramai giurisprudenza ampiamente consolidata - non è necessario che l'autore della diffamazione comunichi (tanto meno contemporaneamente) con almeno due persone, ma è invece sufficiente che detta notizia sia comunicata anche ad una sola persona, ma con modalità tali per cui il soggetto attivo si rappresenti e voglia (avendo peraltro rilevanza ai fini della configurazione del delitto in esame anche il solo dolo eventuale) che la notizia stessa venga a conoscenza anche di altri. (Cass. Pen. sez V sentenza n 36602 del 15.07.2010).

Altrettanto consolidata è oramai la giurisprudenza in tema di diffamazione on-line, secondo cui le propalazioni offensive inserite in siti internet, parimenti a quelle diffuse mediante e-mail contemporaneamente a più destinatari con lo strumento del "forward", ma anche in altre forme che pure denotino la volontà dell'autore del messaggio telematico della ulteriore diffusione della notizia denigratoria attraverso il primo e più immediato destinatario, integrano non soltanto il requisito della comunicazione con più persone – stante che i siti internet sono per loro stessa natura destinati ad essere visitati ed in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di persone e la posta elettronica non costituisce di certo uno strumento divulgativo meno potente- ma ricorrere anche il requisito dell'offesa recata con un mezzo di pubblicità equipollente alla stampa, con il che viene ad essere integrata l' aggravante prevista dall'ampio disposto normativo del terzo comma dell'art. 595 c.p.

Mette conto precisare che la Suprema Corte ha avuto altresì modo di precisare che, pur costituendo mezzi di pubblicità quanto mai potenti e penetranti, né i ccdd giornali telematici, né tanto meno i blog possono essere ricompresi in un ampio concetto di stampa, con tutto quanto ne consegue in ordine al fatto che nessun obbligo giuridico di controllo – analogo a quello previsto e sanzionato penalmente per i direttori di periodici e quotidiani della carta stampata ai sensi dell'art. 57 c.p.- incombe sull'editore del sito o il fondatore del blog ed atteso che ogni responsabilità, anche in ragione dell'impossibilità di impedire la pubblicazione di testi diffamatori "postati" direttamente dal "visitatore" del portale telematico ricade soltanto su quest' ultimo, a nulla rileva che, nel giudizio penale volto all'accertamento dell'autore del reato diffamatorio, il promotore e l' organizzatore del sito sul quale la notizia offensiva sia stata inserita e lanciata in rete, non sia stato per converso fatto oggetto di specifiche verifiche. (Cass. Pen. Sez V Sentenza n. 16262 del 17.04.2008; Cass. Pen. Sez. V Sentenza nr 29221 del 06.04.2011, Cass. Pen. Sez V 44126 del 28.10.2011).

Tutto ciò attenendo agli elementi costitutivi del reato di diffamazione, è pur vero che in relazione allo stesso entrano frequentemente in gioco, sia varie cause di giustificazione di natura speciale (quali quelle di cui agli artt. 598 e 599 c.p.) e sia pure la scriminante prevista e disciplinata dall'art. 51 c.p., in relazione all'esercizio di vari diritti: di cronaca, di critica tout court, di critica politica ecc. Sennonché, considerato che la configurabilità di ognuna di dette esimenti è subordinata pure essa alla verifica di vari requisiti ed in particolare l'esimente – invocata nell'interesse dell'imputato - dell'esercizio del diritto di critica richiede 1) la verità del fatto da cui muove la critica, 2) l'interesse sociale a conoscerla e 3) la continenza formale e sostanziale (cfr ex multis Cass. Pen. Sez 5 Sentenza n. 36602 del 15.07.2010), nondimeno, alla luce delle risultanze probatorie acquisite in relazione al caso di specie, neppure può ritenersi in concreto operare alcuna di siffatte cause obiettive di non punibilità.

Non può dubitarsi ad avviso di questo giudice dell'offesa alla reputazione, alla stima ed all'opinione di cui l'odierna persona offesa gode nell'ambiente sociale, come uomo ancora prima che in considerazione del suo alto rilievo culturale e professionale, arrecatagli dalle e-mail e dalle esternazioni su blog e siti internet per cui è causa.

Invero, in estrema sintesi, il messaggio che con queste comunicazioni on line è passato non è semplicemente quello di essersi fatto il prof. Nobile portatore di una tesi scientifica non accreditabile, bensì quella di aver fatto da testimonial a tesi assolutamente insostenibili solo per vile denaro.

Asseritamente tacitata la sua coscienza di "pseudoscienziato" da convenzioni milionarie ottenute addirittura attraverso non meglio precisabili contatti e rapporti con esponenti dell'amministrazione della Difesa Militare, il messaggio che è passato è quello di uomo corrotto o corruttibile, privo di "ogni elementare concezione di scienza, conoscenza e coscienza medica" che, non disposto a demordere neppure dopo che la sua prima tesi consapevolmente e volontariamente falsa è stata smascherata, si dà alla ricerca di nuovi finanziatori nell'interesse dei quali è pronto a patrocinarne un'altra, non meno fasulla ed ingannevole, con l'obiettivo assegnatogli da altri di gettare discreto e confusione nei risultati raggiunti di chi invece allo studio lealmente scientifico e disinteressato dello stesso fenomeno s'impegna sul serio e che per i suoi vili interessi economici sfrutta addirittura il dolore delle famiglie dei malati che dovrebbe curare ed assistere.

È già in ragione di quanto appena stigmatizzato, sulla scorta delle concrete risultanze probatorie, è dato affermare che non è nel caso di specie assolutamente invocabile la scriminante del diritto di critica.

La supposta critica di cui è stato oggetto il prof. Nobile non origina e non è agganciata a fatti e notizie veritiere e con veridicità divulgate attraverso le comunicazioni telematiche per cui è giudizio.

Dalla diretta lettura del suo libro e delle trascrizioni delle sue due audizioni nella II Commissione al Senato per l'Uranio (due a distanza di due anni l'una dall'altra, anche in ragione di ciò dipanandosi e smascherandosi l'ombra di discredito gettata su di lui nel venir rappresentato quale uomo alla ricerca di vana e rapida gloria per puro tornaconto economico) si desume del tutto chiaramente che lo stesso non ha mai affermato e sostenuto che i tumori contratti dai militari italiani dopo l'impiego nei balcani trovano la loro causa primaria e diretta nel fumo da sigarette e nell'abuso di alcool. Né ha svilto l'immagine delle nostre forze militari od anche solo della Brigata della Folgore rappresentandoli quali alcolizzati e dipendenti dal fumo di sigarette.

Ha viceversa, in primo luogo affermato, basandosi sui dati di indagini compiute e già divulgate da organismi pubblici nazionali ed internazionali (quali la già menzionata Commissione Mandelli negli anni 2000-2001 istituita presso il Ministero della Difesa e l'Unep, vale a dire l'Agenzia di Protezione dell'Ambiente dell'O.N.U.) e basandosi inoltre sia sulle risultanze di indagini da lui stesso eseguite e dirette - quale presidente della LILT di Siena sezione, all'interno della quale da tempi della catastrofe nucleare di Chernobyl (1986) è operativo anche un Osservatorio per le contaminazioni radioattive nell'ambiente (O.C.R.A.) - mediante screening (implicanti anamnesi, esami clinici e di laboratorio) eseguiti, su loro consenso, ai 600 militari paracadutisti componenti il 163° reggimento della Brigata Folgore in stanza nella città di Siena, sia sui risultati delle analisi dei campioni ambientali prelevati nel Kosovo (ed anche presso una base militare in Puglia)<sup>5</sup> — che, per quanto fosse oramai certo che nella guerra dei Balcani fossero stati impiegati armi e proiettili fabbricati con U.I. non vi era (e non vi è tuttora) riscontro positivo scientifico al fatto che i soldati, italiani e stranieri inviati in quei siti bellici, fossero stati contaminati da questo minerale, posto che nei loro organismi di esso non sono state trovate neppure tracce. Dopo aver richiamato le conformi risultanze di altri autorevoli rapporti (quello della commissione ambientale delle Nazioni Unite [rapporto UNEP], della Commissione ministeriale Mandelli) ha affermato che anche nei liquidi biologici dei circa 600 militari da lui sottoposti ad un esame molto specifico quale la spettrometria di massa non è stato mai trovato uranio in quantità superiori a quelle presenti in ogni corpo umano (cfr pag. 28 -40 47-49 della bozza dell' audizione prof. Nobile alla seduta della Commissione Uranio del 22.09.2005, pagg. da 33 a 67 del suo libro).

Mette conto rilevare che l'assenza "anche di sole tracce di uranio" nei militari reduci dalle missioni nel Kosovo e regioni limitrofe è un dato confermato e di cui tengono conto anche gli studi della già menzionata d.ssa Gatti, fisico ed ingegnere bio-molecolare, nominato consulente in tutte e tre le Commissioni Uranio ed è proprio da questo dato negativo e dal contestuale riscontro positivo alla

<sup>5</sup> Non mancando il prof. Nobile di indicare durante l' audizione in Commissione Uranio del 22 sett. 2005, nome e cognome degli ufficiali di alto rilievo all'interno del compartimento della Sanità Militare Regionale che glielo avevano consentito.

presenza nei campioni organici de militari ammalati di micro particelle provenienti da una pluralità di altri metalli pesanti che la d.ssa Gatti è stata indotta a spostare l'attenzione dei suoi studi dalla nocività dell'U.I. in quanto tale agli effetti del cd inquinamento bellico dovuto alle esplosioni ed agli incendi degli obiettivi militari ed alla successiva dispersione nell'ambiente di micro particelle dei numerosi tipi di minerali pesanti di cui questi obiettivi (carri armati, aerei, basi militari anche edifici civili) sono composti.

Tornando al prof. Nobile, è opportuno evidenziare che lo stesso, sia nel proprio libro edito per la prima volta nel 2001 che in entrambe le due successive audizioni in Commissione Uranio che datano settembre 2005 e luglio 2007, non ha mancato di riportare fedelmente neppure altro dato desunto da varie fonti ufficiali quale l'incremento statisticamente significativo di ammalati di linfoma di Hodgkin di non Hodgkin e leucemie nei militari reduci dalle missioni nei balcani. E nell'impossibilità, allo stato attuale della scienza, di indicare l'U.I. quale causa primaria e tanto meno quale causa unica e pur ritenendo questa un'ipotesi sostenibile, nel suo libro e nelle sue due successive audizioni in Commissione Uranio, in ragione del suo profilo professionale - come oncologo specializzato in prevenzione - e avuto riguardo ai dati desumibili dalle anamnesi dei 600 ed oltre militari dai lui esaminati, indicanti, relativamente alle abitudini di vita, un consumo di sigarette e di superalcolici mediamente elevato (cfr pag. 41 del suo libro) ed avendo inoltre trovato riscontro positivo in virtù delle sue indagini anche il dato di una significativa esposizione dei militari ad altri agenti e fattori dei quali è oramai ampiamente riconosciuta la rilevanza nell'accrescimento del rischio tumorale (il cancro è oggi definito malattia ambientale), ecco che il prof. Nobile ha incentrato la sua attenzione sulle possibili concause secondarie dell'insorgenza delle patologie investigate, quali non solo il fumo di sigarette ed i superalcolici, ma anche e prima di questi, vaccinazioni scorrette ed eccessive, lo stress psicologico ed altri ancora (insetticidi, disinfettanti, solventi, tossicità provocata nei siti bellici dai residui dei materiali fatti esplodere) e di tutti questi agenti e fattori concausali raccomanda che si tenga conto nella predisposizione di adeguate misure di prevenzione. Tratto dalla sua audizione del 2005: *"Stiamo valutando se sono state fatte correttamente le vaccinazioni, esaminando i libretti vaccinali dei para. Alcuni di essi credetemi non hanno più spazio nel libretto per le numerose vaccinazioni somministrate, perché ogni volta che vanno in missione, ne fanno molte. Ad alcuni ufficiali dei para era stata diagnosticata un'epatite C, perché avevano prove di funzionalità epatica compromesse da queste reiterate vaccinazioni come abbiamo accertato ricoverandoli nel reparto di medicina interna all'Università di Siena. Oltre allo stress e alle vaccinazioni possono esserci altre concause. Questi ragazzi fumano tutti moltissimo, alcuni usano sigarette molto forti che provocano la maggiore dipendenza e bevono, qualcuno anche un po' troppo. Ovviamente queste concause, se trovano un sistema immunitario depresso, possono provare l'insorgenza di diverse patologie."*

Tratto dal libro del prof. Nobile dal titolo "la prevenzione oncologica nei reduci dal balcani" edito per la prima volta nel settembre del 2001 (pag. 73): *"[...] Schematizzando un programma di misure preventive radioprotezionistiche è evidente che il massimo di sicurezza si raggiunge evitando qualsiasi contatto con l'Uranio Impoverito, vale a dire evitando le zone colpite. Seguono poi gli abituali presidi di radio protezione e le periodiche misurazioni radiometriche ambientali, soprattutto idriche, adottando una adeguata e chiara segnaletica per i siti contaminati[...]. La ricerca scientifica applicata deve controllare l'esatto e puntuale monitoraggio ambientale di qualsiasi possibile forma di contaminazione radioattiva (alimentate ambientale ecc) nonché di tossicità chimica da metalli pesanti e non del solo Uranio (così come chiarito anche dalla d.ssa Gatti). Il binario su cui far procedere le misure di prevenzione secondaria è costituito dagli screening periodici dei soggetti esposti al rischio (sottinteso da uranio), finalizzati ad effettuare diagnosi le più precoci possibili, nonché di un'obiettiva valutazione sommativa dei rischi: come ad esempio abbiamo rilevato nei reduci dai Balcani sottoposti ai rischi aggiuntivi e variamente sommantisi tra loro dei solventi per la pulizia delle armi, degli insetticidi, dei disinfestanti, della tossicità provocata dagli incendi in zona di operazioni (depositi di carburante, complessi industriali, ecc. - in ciò come si vede anticipando la P.C. nel 2001 considerazioni che maggior*



spazio troveranno nei successivi studi sugli effetti nocivi del cd inquinamento bellico- del fumo da tabacco, degli eccessi di superalcolici, di altre patologie effettive, di reiterate vaccinazioni.

Dopo aver evidenziato, sempre attingendo direttamente alle trascrizioni delle audizioni in Commissione Uranio del prof. Nobile che è lui stesso a precisare che i risultati delle proprie ricerche sono da intendersi solo come traccia di lavoro e modesto contributo al proseguire degli studi e delle indagini sull'argomento (similmente il prof. Schittulli, presidente nazionale della LILT riconosce alla sua opera un valore consultivo-divulgativo), non c'è a questo punto chi non veda come profondamente diverso e soprattutto profondamente distorto sia stato il messaggio che dell'attività, della persona e della professionalità dell'odierna parte civile è per converso passato attraverso gli scritti diffusi on line nel "caldo" autunno del 2007. Ed anche la collocazione temporale di questi comunicati è invero quanto mai importante e significativa, se si considera che tutto ciò avveniva non solo a brevissima distanza temporale dalla seconda audizione in Commissione Uranio del prof. Nobile, nonché della pubblicazione nella traduzione inglese del suo libro edito per la prima volta nel 2001, ma anche a brevissima distanza dalla pubblicazione del libro sullo stesso argomento da parte dell'odierno imputato ed infine e soprattutto in stretta contiguità con l'alta risonanza che alla cd Sindrome dei Balcani e alla tesi dell'Uranio Impoverito quale causa diretta e pienamente dimostrata a livello scientifico delle patologie neoplastiche rilevate in un numero significativo dei militari italiani reduci da missioni in questi territori, veniva data anche in rotocalchi televisivi.

Del resto, che non sia stata la lettura diretta del libro del prof. Nobile e nemmeno la lettura dei resoconti delle sue audizioni in Commissione Uranio, bensì la critica immeritata ed infedele di cui è stato destinatario nei comunicati diffusi on line, a far apparire il prof. Nobile il denigratore dei militari colpiti dalla cd Sindrome dei Balcani, si evince quanto mai chiaramente anche dalla testimonianza resa al dibattimento proprio da un colonnello dell'esercito al quale è stata riconosciuta l'invalidità per causa di servizio in seguito alla grave patologia che lo aveva colpito poco dopo il suo rientro da una spedizione di vari mesi in quei territori, il quale, nel dar conto della comprensibile sofferenza procuratagli da ciò che segue, nondimeno puntualizza testualmente "[...] veramente so di una affermazione del prof. Nobile che a me come malato ha offeso [...] tanti studi, tanti cervelloni hanno studiato questa cosa, adesso arriva un "X" qualsiasi senza nessuna offesa, una persona "X" che dice che in realtà secondo lui abusavamo dell'alcool e fumavano... stava scritto su tutti i giornali, su internet abbiamo letto questo tipo di ... (frase interrotta) e sinceramente sono rimasto un pochino dispiaciuto da questa cosa [...]"<sup>6</sup>.

A questo punto è il caso di richiamare anche la deposizione della sig. Passaniti madre di Francesco giovane militare deceduto per linfoma di Hodgkin, i cui vetrini, nonostante nel suo caso si dovesse escludere a priori l'esposizione ad U.I. (non essendo mai stato impiegato nei Balcani né altri siti bellici sotto accusa per via del tipo di armi e munizioni utilizzate) rilevarono ugualmente la presenza di svariate micro particelle di svariati minerali pesanti. Questa testimone afferma di essere rimasta ferita anche lei dalle affermazioni non veritiere ed offensive indirizzate più direttamente al prof. Nobile nel dibattito che, sui possibili danni da vaccini, tanto sfogo aveva avuto sul blog della sen. Franca Rame, dato che il prof. Nobile era stato l'unico a riservare attenzione al caso di suo figlio, illustrandole le evidenze cliniche che rendevano sostenibile l'ipotesi che la sua morte prematura fosse dovuta, non solo ad una somministrazione scorretta ed eccessiva di vaccini, ma anche - ed ancora più gravemente - al possibile impiego di un vaccino (Neofit o con altro nome distribuito, ma avente analoga composizione) ritirato dal commercio per la sua alta tossicità. Ed a ferire ed amareggiare di più la sig. Passaniti - come la stessa ha precisato nella sua deposizione ed è stata anche in grado di documentare - era stato dover constatare che la denigrazione al prof. Nobile per l'attenzione riposta ai possibili danni provocati ai militari italiani, non tanto dai vaccini in sé - cosa anche questa mai sostenuta dall'odierna parte civile - bensì dalle vaccinazioni eccessive ed errate, giungeva proprio da colui che per primo sei anni prima le aveva prospettato la medesima

<sup>6</sup> verb.le test.za Col. E.M. L. pag. 26/27 ud. 16.09.2011)

possibile diagnosi, inviandole per iscritto nomi e cognomi di medici ed esperti – ora accomunati nella qualificazione di pseudo-scienziati - e relativi indirizzi di siti e caselle di postale elettronica da contattare, ovvero questo attacco giungeva proprio dall'odierno imputato. Era per questo che la Passaniti giustamente non comprendeva perché il prof. Nobile dovesse essere accusato di strumentalizzare il suo dolore di madre dovuto alla perdita prematura del figlio al fine di gettare discredito e confusione sui sostenitori della teoria dell'uranio impoverito presentata come unica dotata di valore e conferme scientifiche.<sup>7</sup>

Invero anche da testimonianze come quella dell'alto Ufficiale dell'Esercito Italiano in congedo dopo essere stato colpito per causa di servizio dalla grave malattia invalidante e della madre del militare deceduto anche lui per via dei micro-residui dei più diversi metalli pesanti rinvenuti nei suoi campioni di tessuti e liquidi organici, si ottiene ulteriore conferma del fatto che ad aggiungere sofferenza a sofferenza a persone che per i loro lutti e le conseguenze personali e famigliari delle loro gravissime infermità meriterebbero il massimo rispetto, sono state non tanto le affermazioni fatte e le tesi sostenute dal prof. Nobile, ma il modo distorto e deviante in cui sono state, nel caso di specie, divulgate.

Meritano infine un accenno anche le risultanze delle testimonianze che seguono.

Il Comandante del 163° Reggimento dei paracadutisti della Brigata della Folgore di stanza a Siena ha confermato che lui stesso e la quasi totalità dei suoi militari si sono sottoposti, volontariamente, ad uno screening mirato sulla individuazione del rischio di insorgenza di malattie tumorali presso la sezione di Siena della LILT, con la quale nel corso del 2000 era stato instaurato un contatto - attraverso l'intermediazione dell'allora sindaco e assessore alla sanità dell'amministrazione comunale - che tuttora dura. Lo stesso teste, facendo chiarezza sulle illazioni inerenti a finanziamenti pubblici, oltretutto milionari, di cui il prof. Nobile avrebbe beneficiato, ha precisato che il Comune di Siena si è accollato soltanto i costi sostenuti per gli esami ematologici ai 600 militari, mentre nessun finanziamento è stato erogato dalla Difesa o altre istituzioni o compartimenti pubblici per sopportarne le spese inerenti le i campionamenti e le misurazioni dei valori radiologici del terreno eseguiti nel Kosovo ed in Puglia, di cui addirittura è stata messa in dubbio anche, laddove l'alto Ufficiale ha dichiarato di essere stato presente anche lui.<sup>8</sup>

Un giornalista di un noto programma di informazione televisivo, contrariamente a quanto assumeva la difesa che lo induceva su questo specifica circostanza (cfr. capitolato di prove di cui alla lista testimoniale depositata) ha negato di aver intervistato il prof. Nobile ed ha aggiunto che gli risulta solo indirettamente che questi teneva sulla questione dell'U.I. una posizione "convergente" con la linea ufficiale del Ministero della Difesa e di varie commissioni mediche ministeriali. Ed avendo dato atto della sua amicizia con il dott. Leggiero, nonché di aver seguito insieme a lui - ciò che fa onore ad entrambi - non le vicissitudini giudiziarie e ma anche le esperienze di vita e le sofferenze di alcuni di questi giovani militari ammalatisi e deceduti al rientro da loro missioni nei Balcani, è ragionevole ritenere che la fonte del giornalista, su quanto fatto e detto dall'odierna parte civile, sia giusto appunto l'odierno imputato. Lo stesso giornalista ha affermato di non aver mai sentito il maresciallo Leggiero parlar male del prof. Nobile ed anzi al termine della deposizione ha dovuto precisare di non aver mai trattato con il primo argomenti specifici riguardanti il secondo.<sup>9</sup> (pag. 17)

Infine un'altra giornalista parimenti indotta dalla difesa dell'imputato, nel confermare di avere nel 2002 intervistato il prof. Nobile; ha tuttavia precisato che, interrogato sullo spinoso argomento dei presunti finanziamenti pubblici milionari che avrebbero condizionato la libertà ed imparzialità scientifica delle sue ricerche, lo stesso aveva smentito questa notizia e quanto all'oggetto delle sue

<sup>7</sup> verb.le test.za S. Passaniti ud. 09.04.2010 pag. 46 e ss)

<sup>8</sup> test. Com. te M. Fioravanti ud. za 09. 04.2010 pagg. 62 e ss.

<sup>9</sup> test. A. Ranucci ud.za 19.11.2010 pag 3 e ss

ricerche, le disse che stava lavorando ad un progetto a più ampio raggio rispetto alla problematica dell'uranio impoverito il quale concerneva, sia la questione dei vaccini che di altri agenti patogeni e, a solo titolo di esempio, fece riferimento al fumo delle sigarette. La stessa giornalista ha ricordato di aver assistito nel 2001 alla presentazione del libro del prof. Nobile presso la Provincia di Roma, alla quale doveva partecipare anche l'on. Fini (che poi non poté intervenire perché lo stesso giorno fu assassinato il prof. Biagi) e che anche in queste circostanze il prof. Nobile non escludeva l'uranio impoverito tra le possibili cause delle malattie e delle morti contratte dai reduci dei Balcani, pur concentrandosi – questo invero il taglio non solo del suo libro ma anche di tutti gli altri suoi contributi in materia, su altri fattori di rischio.<sup>10</sup>

Tutto ciò rassegnato rimane da aggiungere che le evidenze probatorie non offrono inoltre nemmeno alcun riscontro ed anzi confutano del tutto l'ulteriore requisito che solo può rendere legittima e dotata di efficacia scriminante una critica ancorché, per ipotesi, scaturita da fatti disonorevoli ma veri – ma non è questo il caso- quale la cd continenza formale e sostanziale della critica stessa. Rinviano ancora una volta alla lettura integrale delle esternazioni on line per cui è giudizio e calando a questo punto le stesse nel contesto fattuale complessivo oramai ricostruito in ogni suo aspetto, del tutto evidente risulta che nel caso di specie sono stati ampiamente superati i limiti di “un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari” allo scopo di sostenere - anche se con decisione ed adeguata forza di convincimento e di contrapposizione - la propria opinione, per sconfinare invece in un “attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario”. Per sconfinare cioè “in gratuiti attacchi alla persona e in arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale”<sup>11</sup> con il ricorso - sovrabbondante ed assolutamente non richiesto dall'esigenza di controbilanciare analoghe modalità di comunicazione sopra le righe e magari pure esse offensive del soggetto criticato, nella fattispecie confutate in definitiva dalle stesse prove indotte dalla difesa – ad epiteti apertamente offensivi nonché, in modo ancora più subdolo e lesivo, mediante il ricorso ad allusioni ad insinuazioni atte a suggestionare ed convincere falsamente della verità dei fatti narrati il lettore on line. Da rimarcare che al di là di tanti epiteti gratuitamente offensivi, quanto di più denigratorio è stato detto e divulgato a carico dell'odierna parte civile attiene giusto appunto alle insinuazioni sui finanziamenti pubblici a sei zeri, se non illeciti in ogni caso atti a condizionare la sua libertà intellettuale. Ed anche ad assumere, in favore dell'imputato, che questi abbia personalmente creduto che questi finanziamenti esistessero – del che peraltro vi è molto da dubitare - nondimeno non può in ogni caso invocarsi a buon diritto l'esimente in parola neppure sotto il profilo putativo, in quanto non soltanto il giornalista ma chiunque intenda rendere di pubblico dominio fatti di cronaca od opinioni critiche di per sé offensive scaturenti da fatti o atti attribuiti ad altra persona ha l'obbligo di controllare preventivamente la verità della notizia e, qualora la conoscenza della stessa al cronista o all'opinionista, per professione o altro, gli sia pervenuta in modo irrituale e le fonti di verifica non siano accessibili, lungi dall'essere esonerato dall'obbligo di controllo, si deve per converso astenersi dal divulgarla.<sup>12</sup>

Non congruente con le risultanze probatorie sufficientemente conseguite anche sotto l'ultimo aspetto da esaminare, anzi smentita anche sotto quest' ultimo aspetto, è risultata infine la tesi difensiva della mancanza di prova in ordine all'essere l'odierno imputato l' autore ed il divulgatore in rete degli scritti per cui è giudizio.

Di poco rilievo e soprattutto non appropriato alle complessive emergenze processuali, ivi comprese quelle inerenti alla fase predibattimentale del caso di specie, è apparso l'argomento difensivo secondo cui nessuna indagine tecnica è stata fatta (del tipo di quelle solitamente demandate alla

<sup>10</sup> test.S.Divertito ud.za 08.04.2011 pag. 19 e ss. In particolare pagg 21, 24 e 25.

<sup>11</sup> Sul requisito della cd continenza relativamente alla scriminante dell' esercizio del diritto di critica cfr: Trib. Bologna sez III 17 febbraio 2011; Cass.pen. Sez V Sentenze n. 45910 del 04.10.2005, n. 4938 del 28.10.2010, n. 3047 del 13.12.2010, n. 15060 del 23.02.2011.

<sup>12</sup> Cass. Pen. Sez. V sentenza n. 13708 del 17.12.2010.

1



Polizia Postale) al fine di verificare da dove siano stati postati i messaggi e gli altri scritti telematici per cui è giudizio.

Fatta la doverosa premessa generale che nel processo penale vige il principio dell'atipicità e libertà della prova nonché del libero seppur prudente apprezzamento del giudice chiamato a conoscere ed a decidere il merito della causa, si deve nel caso di specie rilevare che la prova tecnica, dalla difesa invocata solo al processo ( o per meglio dire in sede di discussione) – allorché non era più utilmente esperibile in quanto non più in grado di assicurare l' accertamento di uno stato di cose rimasto immutato dal tempus commissi delicti - nella fase delle indagini del tutto ragionevolmente è stata considerata superflua dagli inquirenti, quanto meno all'esito dell'interrogatorio dell'odierno imputato che, ricevuta la contestazione del reato, nella dettagliata enunciazione delle condotte criminose e dei fatti trascritta anche nell'atto di rinvio a giudizio, riconosceva come da lui provenienti i messaggi e gli altri comunicati, apparsi su siti internet di vari editori e sul blog più volte menzionato per cui è processo.

Questo suo primo interrogatorio, ancorché l'imputato al dibattimento si sia sottoposto a nuovo esame, è stato acquisito agli atti del processo su accordo delle parti, di talché gli deve essere riconosciuto un valore probatorio di certo non inferiore, ma anzi ad avviso di questo giudice superiore all'esame ripetuto al processo a distanza di tre anni dall'emersione dei fatti e, soprattutto al termine dell'ampia istruttoria dibattimentale che verosimilmente ha reso molto concreta e cogente l'esigenza del giudicabile di aggiustare la sua difesa alle numerose – gravi precise e concordanti risultanze a suo carico.

Premesso che all'imputato, come pure all'indagato, è riconosciuto il diritto di mentire e che nondimeno delle sue eventuali dichiarazioni rese in forma garantita, in quanto utilizzabili contra se ma anche in suo favore e rientrando le stesse in un' ampia accezione di mezzi di prova, è doveroso vagliare l'attendibilità, osserva questo giudice che stride pesantemente con la logica e la ragionevolezza alla normale portata dell'uomo medio quello che l'imputato è venuto nell'esame dibattimentale ad affermare, relativamente al primo interrogatorio al fine di disconoscerne la valenza confessoria. Egli ha invero sostenuto:

- 1) di non aver compreso che veniva interrogato in qualità di indagato, non avendo dato peso neppure alla presenza del proprio difensore;
- 2) di aver fatto confusione allorché ha riconosciuto come di sua provenienza i messaggi e quant'altro gli si attribuisce nei capi di imputazione, quando invece avrebbe dovuto dire che l'unica e.mail "postata" da lui è quella in cui commenta la seconda audizione (a fine luglio 2007) del prof. Nobile presso la Commissione Uranio. Mette conto osservare che relativamente a questa e.mail ( di cui supra pag. ) l'imputato al dibattimento ha inteso sostenere, per amplificarne il valore riservato, che egli l'aveva inviata soltanto al consulente Paride Minervini, laddove nel 1° interrogatorio sembrava per converso ammettere di averla inviata contemporaneamente a tutti i consulenti della Commissione (i cui indirizzi sono invero indicati nella copia prodotta dalla P.C.). E non venendo l'imputato, in questa sua nuova versione, né smentito ma neppure riscontrato attendibilmente dalla testimonianza del predetto consulente, il quale sostanzialmente ha detto di ricordare ben poco al riguardo – occorre altresì evidenziare che è lo stesso imputato ad affermare – sempre nella sede processuale – di aver scritto ed inviato quella e-mail al consulente Paride Minervini affinché questi la passasse al fratello Glauco e questi - essendo amico e collaborando all'interno della LILT senese con il prof. Nobile – ne parlasse con la odierna parte civile ( che effettivamente risulta averne ricevuto una copia) così da indurlo a mutare atteggiamento in Commissione. Sennonché non si avvede l'imputato che così dicendo viene con le sue stesse parole ad offrire indiretto avallo alla sua volontà diffamatoria in quanto lascia trasparire come rientrasse nei suoi precipui scopi quello di comunicare notizie ed opinioni offensive sul conto del prof. Nobile comunicando, ancorché non contestualmente, con più persone.

Tutto ciò dovendosi desumere dall'inattendibilità della ritrattazione che l'imputato in sede di esame dibattimentale ha compiuto della confessione contenuta nel primo interrogatorio, osserva ancora la

scrivente come l' assoluta omogeneità, per contenuti ed espressioni usate, di tutte le esternazioni denigratorie per cui è giudizio – emergente dalla loro analisi comparata, nonché dal loro raffronto con la e -mail – poco rileva, a questi fini, se inviata a uno o a tutti i consulenti della II Commissione Uranio – di cui l'imputato, sia pure nei termini già precisati, ha confermato la paternità anche al dibattito - costituisce un ulteriore elemento, di specifico ed univoco valore indiziario, circa la comune mano che ha scritto ed inviato le stesse ed in definitiva circa la attribuibilità nella loro interezza all'imputato.

Inoltre, relativamente al primo capo di imputazione avente ad oggetto il messaggio apparso sul sito dell'editore on line di P. Vanoli, debolissima per non dire inconsistente è stata la domanda retorica formulata dalla difesa "chi è costui?", dato che la già citata teste Passaniti, riscontrata da documenti in suo possesso e che sono stati acquisiti all'esito della sua deposizione, ha dimostrato che l'indirizzo telematico del predetto sito ed il nome del Vanoli li aveva avuti proprio dall'odierno imputato.

Quanto al messaggio comparso sul blog di Franca Rame, di cui al capo 2 dell'imputazione, la difesa ex post dell'imputato (così definibile perché l'imputato anche a tale riguardo in sede di esame dibattimentale ha preso le distanze dalle più credibili dichiarazioni fatte nel primo interrogatorio) è stata impostata sul dire che si trattava, anche in questo caso, almeno nei suoi intendimenti, di corrispondenza riservata diretta alla sola senatrice. Ma in ciò l'imputato non solo non è credibile ma è anzi definitivamente smentito, oltre che dalla testimonianza della Passaniti, da risultanze documentali. Infatti procedendo alla lettura integrale di quella pagina del blog non vi è nessun dubbio che l'odierno imputato si sia inserito, con piena consapevolezza e volontà, in un dibattito in corso tra molteplici fruitori ed utenti dello stesso sito.

Da ultimo, nel contesto complessivamente rassegnato e rinviando anche alle considerazioni allo specifico riguardo già svolte (supra pag. ), deve ritenersi conseguita piena prova, ancorché logica e su base indiziaria, riguardo al fatto che l'intervista al dott. Leggiero apparsa sul portale dell'Associazione dei Militari Democratici a firma del M.Ilo Arguto non è stata partorita dalla fantasia dell'intervistatore e che per converso sia stata effettivamente rilasciata dall'imputato. Particolare rilievo a tale riguardo ha il fatto che il predetto Arguto è persona che l'imputato ha ammesso di conoscere, che con questa intervista apparsa in un momento strategico ovvero poco dopo la pubblicazione del suo libro, l'imputato di fatto ne ottiene anche un'ottima recensione, che infine l'imputato ha affermato - anche al dibattito- rispondere integralmente al suo pensiero il contenuto. Di talché con domanda del tutto retorica vi è da chiedersi chi altri se non lui stesso avrebbe potuto rilasciarla.

Imponendosi pertanto la condanna dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto ed in conformità al dettagliato enunciato accusatorio riversato nel capo di imputazione, quanto alla pena, valutata la concreta gravità del reato commesso in considerazione sotto l'aspetto oggettivo dell'estesa risonanza che gli atti diffamatori hanno avuto attraverso mezzi di comunicazione che per lo loro caratteristiche intrinseche si sottraggono ad ogni preventivo controllo atto a prevenirne, ove integranti il reato de quo, la diffusione e, sotto l'aspetto soggettivo, della particolare intensità del dolo per come desumibile dalla reiterazione delle condotte, si stima equo e congruo comminarla in misura detentiva, ancorché in ragione dello stato di incensuratezza e dell'effetto deterrente esplicito dalla presente esperienze giudiziaria che induce a ritenere che l'imputato in futuro si asterrà dal tornare a delinquere, ben può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato consegue la condanna allo stesso al risarcimento dei danni cagionati al prof. F. Nobile e rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione definitiva – stante che l'entità e la natura degli stessi non possono ritenersi completamente accertati in forza delle prove assunte in questa sede – si ritiene frattanto di dover liquidare una provvisoria immediatamente esecutiva di € 10.000,00 oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla stessa parte civile per la propria costituzione e difesa per le quali si rimanda direttamente a quanto statuito nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Siena,

Letti ed applicati gli articoli. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA Domenico LEGGIERO colpevole del reato a lui ascritto e, concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti,  
lo CONDANNA alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.  
Letto ed applicato l'art. 163 c.p. dispone la sospensione condizionale della pena sotto le comminatorie di legge.

Letti ed applicati gli articoli 539/1°-2°co, 541 c.p.p.

CONDANNA inoltre Domenico LEGGIERO al risarcimento dei danni cagionati alla P.C. Franco NOBILE, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione definitiva ed assegnando frattanto a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di € 10.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa P.C. per la propria costituzione e difesa, che vengono liquidate in € 7.500,00 per diritti ed onorari, oltre spese (€ 445,00) rimborso forfetario 12,5% CAP ed IVA come per legge sugli importi dovuti.

Motivi a giorni 90.

Siena 08.03.2012.

Deposito in cancelleria

oggi

21-10-2012  
**IL CANCELLIERE**



Il Giudice  
D.ssa Monica Gaggelli